



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE
artt. 31 e 34 LRT 09/01/2019 n. 2

PREMESSA

VISTA la LRT 2/2019;

VISTO il vigente Contratto di Servizio sottoscritto tra i Comuni dell'ambito LODE Massa Carrara Spa e E.R.P. Massa Carrara Spa;

l'erogazione di contributi a valere sul fondo sociale di cui agli artt. 31 e 34 LRT 09/01/2019 n. 2 è regolato come segue.

Articolo 1

ECCEZIONALITA' DELL'EROGAZIONE

L'erogazione di contributi a valere sul Fondo sociale non può avere carattere routinario, ma si deve collegare ad una specifica situazione ed alle conseguenti verifiche, pareri e decisioni.

Non è praticato più di un più di un intervento di sostegno all'anno solare sul Fondo sociale per lo stesso nucleo familiare.

Articolo 2

DESTINAZIONE DEL FONDO

Il contributo riconosciuto a valere sul Fondo sociale è destinato al soggetto terzo fornitore del servizio comune (Autogestione o Condominio) e non direttamente all'assegnatario.

Il Fondo sociale non è destinato a compensare pagamenti sostitutivi già effettuati con fondi comunali e riaddebitati all'assegnatario moroso.

Articolo 3

PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO


Requisito principale per l'accesso al Fondo sociale è una situazione di disagio economico.

Sono considerate prioritarie le domande che evidenziano situazioni formatesi per problematiche di disoccupazione o sanitarie, come previsto dal comma 2 art. 34

Articolo 4

PLURALITA' DI BENEFICI ATTRIBUIBILI

Il contributo a valere sul Fondo sociale ex art. 31 può coesistere con le tutele generali di cui all'art. 30 comma 4 della LRT 2/2019, ove ricorrano i presupposti anche per l'applicazione della disposizione da ultimo indicata.



Articolo 5

DOMANDE DI UTILIZZO DEL FONDO

Oltre che dal diretto interessato, la domanda potrà essere presentata da soggetti a ciò qualificati, anche non istituzionali, che a vario titolo sostengono il nucleo, in primo luogo i Servizi sociali.

Non è ammessa la fruizione del fondo agli utenti con procedimento di convalida di sfratto o pronuncia di decadenza. E' fatto salvo il caso in cui l'utente abbia sottoscritto, nelle more del procedimento di convalida o della pronuncia di decadenza, un piano di rientro e sia in regola con il pagamento del suddetto piano.

Articolo 6

GRADUALITA' DI EROGAZIONE

I pagamenti delle pratiche ricevute ed accolte avranno cadenza trimestrale, e verranno effettuati in unica soluzione entro e non oltre il quindicesimo del mese successivo al trimestre di riferimento. Sono pertanto previste n. 4 (quattro) erogazioni annue. Nel trimestre di riferimento saranno istruite le domande pervenute, acquisendo il relativo parere del Comune territorialmente competente.

Articolo 7

NATURA DEL PARERE COMUNALE

Il parere del Comune è vincolante e definitivo rispetto alla richiesta avanzata quando si esprime in un diniego.

Il parere di accoglimento è ugualmente vincolante, ma resta subordinato alla capienza del Fondo.


La mancata emissione del parere positivo, nei tempi coerenti con la procedura di erogazione del contributo equivale a parere negativo.

Articolo 8

SOGGETTO CHE RILASCI IL PARERE

Sussiste la più ampia facoltà di autoregolamentazione di competenze interne per il rilascio del parere da parte dei singoli Comuni, ferma restando la necessaria comunicazione scritta al Soggetto gestore.

Quando la competenza all'emissione del parere sia attribuita dal Comune ai Servizi sociali, e siano i Servizi sociali stessi a presentare domanda di ammissione al Fondo sociale a favore di nucleo familiare seguito, la domanda, adeguatamente formulata e sottoscritta, potrà costituire di per sé parere positivo all'erogazione.



Articolo 9

DOMANDE ECCEDENTI LA CAPIENZA DEL FONDO


Le domande che – pur avendo conseguito parere positivo e dopo l'applicazione dei criteri prioritari desumibili dall'art. 34 mediante applicazione del punteggio redatto dall'ente gestore (i cui criteri di attribuzione sono allegati al presente regolamento) – non possono essere soddisfatte trimestre di riferimento, vengono archiviate. Tale circostanza non è di impedimento alla presentazione di nuova istanza in un periodo successivo.

Articolo 10

COPERTURA DI PAGAMENTI SOSTITUTIVI ESEGUITI

Nel caso in cui sia già stato effettuato dal Soggetto gestore un pagamento sostitutivo, in quanto non rinviabile (per minacce legali, rischio di distacchi di servizi, rischio di crisi dell'Autogestione, ecc.), a favore di un nucleo familiare per il quale pervenga immediatamente dopo il parere positivo all'utilizzo del Fondo sociale ed il medesimo fondo sia capiente, si potrà provvedere a non effettuare il riaddebito su bollettino a carico dell'assegnatario (o anche a cancellare il riaddebito stesso, se già avvenuto), compensando quanto anticipato dal Soggetto gestore in via di subentro con la quota autorizzata di contributo a valere sul Fondo sociale.

REGOLAMENTO APPROVATO NELLA ASSEMBLEA L.O.D.E. DI MASSA CARRARA DEL 15/04/2019



ALLEGATO

Punteggio graduatoria per ammissione al fondo ex art. 32 bis L.R.T. 96/96 e smi

Punteggio minimo per accedere alla possibile erogazione del fondo P.ti 2

DISCOCCUPAZIONE	PUNTEGGIO
ULTIMI 6 MESI	4
DA 6 A 12 MESI	2
DA 12 A 24 MESI	1

GRAVE MALATTIA / INVALIDITA'	
INVALIDITA' DEL 100 % - GRAVE MALATTIA	4
INVALIDITA' SUP. 67 % CERT. 12 MESI	3
INVALIDITA' SUP 67 % PREGRESSA	1

MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA'	
VALORE ISEE = € 0 E < €1000	2,5
VALORE ISEE > € 1000 E < € 10,000	1,5
VALORE ISEE > € 10,000 E < € 18,000	0,5

PUNTEGGIO TOTALE	